

ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI TERNI E LA COMUNITA'
MONTANA "VALNERINA" PER LA GESTIONE FAUNISTICA DEL
PARCO FLUVIALE DEL NERA, FINALIZZATO AL CONTROLLO
DELLA FAUNA SELVATICA E INSELVATICITA E ALLA
PREVENZIONE DEI DANNI DA QUESTA ARRECATI ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE.

L'anno 2011 il giorno ventidue del mese di settembre, in Terni, nella sede
della Provincia di Terni in via della Stazione n.° 1

TRA

la Provincia di Terni (di seguito denominata Provincia), con sede in Terni
Viale della Stazione n. 1 C.F. 00179350558, rappresentata dal Dirigente del
Settore pianificazione del territorio e sviluppo economico Arch. Donatella
VENTI, nata a Terni il 18/05/1956, abilitata a stipulare gli atti ai sensi
dell'art. 107 del T.U. 267/2000, dell'art. 23 dello statuto e dell'art. 68 del
vigente regolamento per la disciplina dei contratti

E

La Comunità Montana "VALNERINA" (di seguito denominata C.M.) P.I. -
C.F. 03051620544, con sede in Norcia(PG), via a.Manzoni, 8, rappresentata
dal Responsabile della Settore Parco Dott.Stefano GREGORI nato a Terni
l'11/09/1968, domiciliato per la carica in Arrone(TR) nella sede distaccata del
Parco Fluviale del Nera, via S.Francesco, 52, giusta delibera di Giunta n.70
del 14/09/2011, dichiarata immediatamente eseguibile.

PREMESSO

Che la Provincia e la C.M. hanno comuni e coincidenti interessi a gestire in
maniera integrata la fauna selvatica compresi i prelievi faunistici ed

abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici;

Che ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 17/2009 l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole nei parchi regionali fa carico alla Provincia;

Che in particolare la Provincia ha elaborato il Piano di gestione della specie cinghiale che include anche le aree a Parco proprio per i danni alle colture agricole in esse rilevati e per la loro funzione di rifugio, in particolare durante il periodo di caccia, con successivi erratismi verso le colture agrarie esterne all'area protetta;

Che il piano suddetto ha acquisito il parere dell'ISPRA per quanto in merito previsto dall'Art. 19 della L. n. 157/1992 e sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n.357/1997 e loro successive modifiche e integrazioni e di seguito approvato con Del. G.P. n.82/2010;

Che anche in passato tale collaborazione è stata attivata con i soggetti gestori delle aree protette in argomento;

Che la Provincia ha altresì provveduto a formare e abilitare cacciatori che intendono esercitare l'attività di controllo sul cinghiale e sulla volpe tramite le tecniche e le procedure della caccia di selezione;

Che il programma della formazione di cui al punto precedente affronta anche gli argomenti del corso di istruzione per il personale addetto al controllo del cinghiale nelle aree protette di cui all'Allegato III del documento "Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette" (Toso S. e L. Pedrotti 2001 – Quad. Cons. Natura, 2, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica) e che pertanto il cacciatore formato ed abilitato dalla Provincia di Terni è formato per operare come cacciatore di selezione anche nell'area naturale protetta come indicato nel comma 6 dell'art. 22 della L. 394/91 e s.m.i.

visti:

- la L. 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. “Legge quadro delle aree protette”
- la L.R. 3 marzo 1995, n. 9 e s.m.i. “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette”
- la L.R.29 luglio 2009, n. 17 “Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticita e dell’attività venatoria”
- il R.R. 24 febbraio 2010, n. 5 “Regolamento di attuazione della L.R. 29 luglio 2009, n. 17 – Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticita e dell’attività venatoria,”

TUTTO CIO' PREMESSO FRA LE PARTI SI CONVIENE

ART.1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART.2) E' oggetto del presente protocollo d'intesa la gestione faunistica del Parco Fluviale del Nera ed in particolare le problematiche relative alla prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica ed inselvaticita alla produzione agricola e zootecnica e le azioni di controllo tramite eventuali prelievi faunistici e abbattimenti.

ART.3) Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente accordo le Parti si impegnano a renderlo pienamente operativo in tutte le sue parti rendendo disponibili le risorse umane, i mezzi tecnici e le risorse finanziarie necessari nei modi e nelle forme enunciate nei successivi articoli.

ART. 4) La Provincia per la durata del presente accordo si impegna a:

- collaborare con la C.M. alla realizzazione di monitoraggi della fauna selvatica in particolare di specie possibilmente critiche;
- predisporre i piani per il controllo delle specie riconosciute critiche, acquisendo i relativi pareri e valutazioni;
- stabilire, d'intesa con la C.M., la quota annuale di capi da prelevare (catture/abbattimenti) appartenenti alle specie riconosciute critiche;
- realizzare, in collaborazione con la C.M. e le aziende agricole/zootecniche interessate gli interventi di prevenzione dei danni;
- collaborare con la C.M. alla attuazione degli interventi di controllo;
- indennizzare, nel limite dei fondi assegnati dalla Regione, ai sensi della L.R. 17/2009 e R.R. 5/2010, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla agricoltura, alla zootecnia nel Parco Fluviale del Nera;
- realizzare il monitoraggio sul corretto impiego dei sistemi di prevenzione messi in atto nelle aziende agricole e zootecniche;
- di trasferire nelle disponibilità della C.M. il registro degli abilitati dalla Provincia al prelievo della specie cinghiale con metodi selettivi, ai fini del contenimento numerico della specie nel Parco del Nera;
- consegnare alla C.M., a cura della Polizia Provinciale, appositi contrassegni identificativi inamovibili. Ad ogni capo abbattuto, al momento del recupero, dovrà essere apposto il suddetto contrassegno da parte di chi opera l'abbattimento;

La gestione del presente accordo avverrà, per la Provincia, a cura del Servizio

Agricoltura Caccia e Pesca;.

ART.5) La C.M. per la durata del presente accordo si impegna a:

- a) realizzare monitoraggi delle specie faunistiche presenti in particolare quelle critiche anche in collaborazione con la Provincia;
- b) recepire i piani di controllo sulle specie possibilmente critiche predisposti dalla Provincia;
- c) organizzare ed attuare, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza, i prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi;
- d) definire, d'intesa con la Provincia, la quota annuale di capi da prelevare appartenenti alle specie riconosciute critiche. Il numero dei capi da prelevare annualmente viene stabilito in funzione dei piani di controllo faunistici (per specie) predisposti dalla Provincia;
- e) autorizzare, per iscritto, i cacciatori abilitati per ogni intervento di controllo/prelievo. Negli interventi di abbattimento verrà adottato il principio della rotazione tra gli abilitati al prelievo, con preferenza riservata ai cacciatori residenti nel territorio del Parco fluviale del Nera. L'intervento dovrà altresì essere preventivamente comunicato per iscritto alla Polizia Provinciale;
- f) attuare gli interventi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dalle lettere e) , f) del comma 1 dell'art. 21 della citata L. n.157/92;
- g) redigere apposito verbale di ogni intervento e dell'esito dello stesso da trasmettere alla Polizia Provinciale;
- h) previa indagine di mercato, cedere a titolo oneroso ai soggetti aventi titolo i capi abbattuti/prelevati negli interventi di controllo;

i) trattenere il 50% delle somme ricavate dalla cessione a terzi dei capi abbattuti/catturati e trasferire alla Provincia il restante 50% a ristoro delle spese sostenute nella gestione del presente accordo. Le somme ricavate dalla cessione dei capi abbattuti/catturati verranno impiegate per la prevenzione dei danni come previsto dal punto 3 art. 3 R.R. 5/2010 e per interventi di gestione faunistica, quali i miglioramenti ambientali. Gli interventi di prevenzione saranno prioritariamente a vantaggio delle aziende che ricadono all'interno del Parco Fluviale del Nera;

j) sostenere le spese sanitarie per i capi abbattuti/catturati nonché le spese di lavorazione per i capi abbattuti ceduti a terzi;

k) trasferire alla Provincia le somme ricavate dalla cessione a terzi di tutti i capi abbattuti/catturati, al netto delle spese sanitarie e di lavorazione sostenute, nel caso in cui gli interventi di abbattimento/cattura della specie cinghiale siano attuati dalla Provincia di Terni;

l) corrispondere alla Provincia le somme di cui ai precedenti punti j)-l) ogni sei mesi mediante bonifico bancario presso Tesoreria Provinciale Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. con sede in Orvieto P.za della Repubblica n. 21 sul conto IBAN IT9100622014402000002100001 unitamente ad una dettagliata rendicontazione con distinta dei capi abbattuti/catturati e relativo peso nonché specifica delle spese sanitarie e di lavorazione sostenute per i capi di cui al punto l);

m) indicare un referente per la gestione del presente accordo.

ART.6) L'assegnazione dei capi a ristoro delle spese organizzative, ad ogni singolo avente diritto avverrà nel limite delle vigenti normative sanitarie e disposizioni regionali in merito.

Gli interventi di controllo verranno attuati nel rispetto dei piani di gestione approvati per ogni singola specie e dei relativi pareri e valutazioni acquisite, ed avvenire nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Le spese relative agli esami igienico-sanitari cui devono essere obbligatoriamente sottoposti i capi abbattuti, sono a carico dell'assegnatario.

Le spese relative allo smaltimento delle carcasse delle specie non vendibili saranno a carico della Provincia di Terni.

Ove richiesto dal Servizio Veterinario o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, obbligo di consegna agli stessi, da parte dell'assegnatario, delle carcasse o specifiche parti di esse.

I cinghiali catturati vivi non possono essere reimmessi nel territorio, fatte salve specifiche autorizzazioni della Provincia in attuazione di piani predisposti dal Servizio Faunistico. Possono essere venduti, previa certificazione sanitaria dei Servizi Veterinari della ASL competente per territorio, a terzi aventi titolo alla detenzione, dotati di barriere naturali o artificiali insuperabili dal cinghiale.

ART. 7) Le Parti si impegnano ad effettuare verifiche e controlli annuali sull'attività svolta e di conseguenza provvedono, d'intesa, ad apportare eventuali variazioni dei programmi predisposti.

ART. 8) Il presente accordo avrà una durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla firma dello stesso e potrà essere rinnovato previa valutazione condivisa tra le Parti dei risultati ottenuti.

ART. 9) Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente atto sarà competente in esclusiva il Foro di Terni.

ART.10) Per quanto non esplicitamente previsto valgono le norme vigenti in materia.

La provincia non assume nei confronti della C.M. alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, né civile né penale, derivante dalla esecuzione del presente atto.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.D.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Terni lì, 22/09/2011

Provincia di Terni

Il Dirigente Arch. Donatella



Comunità Montana "Valnerina"

Il responsabile della Sezione Parco fluviale del Nera

Dott. Stefano GREGORI